

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3358 del 02/07/2021
Oggetto	FE17A0023 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGUO AGRICOLO IN LOCALITA' CASTELLETTO NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE) - RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA CASTELLETTO S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3466 del 02/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno due LUGLIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE17A0023
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
IRRIGUO AGRICOLO IN LOCALITA' CASTELLETTO NEL COMUNE DI
FISCAGLIA (FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA CASTELLETTO S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni

e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015, DGR 1792/2016;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 23/06/2017 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2017/7352, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo agricolo a nome della Società Agricola Castelletto s.s. (C.F./P.IVA 01772690382) con sede a Costabissara (VI) in Via Palazzetto n. 20;
- la domanda prevedeva la realizzazione di nuovo pozzo da perforare nei terreni di proprietà della Ditta richiedente siti in località Castelletto, nel Comune di Fiscaglia (FE);
- con nota prot. PGFE/2017/9823 del 29/08/2017, ai sensi dell'art. 7 del RR 41/2001, questa Struttura di ARPAE ha richiesto alla Società Agricola Castelletto l'invio di documentazione ai fini della procedibilità della domanda (verifica di completezza);
- la documentazione in questione è stata inviata dalla ditta richiedente in data 25/09/2017 ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2017/10885 in pari data;
- con successiva nota prot. n. PGFE/2017/11415 del 5/10/2017 questa Struttura ha richiesto alla Società Agricola Castelletto documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001;
- la ditta richiedente ha inviato la documentazione richiesta in data 12/02/2018, che è stata acquisita da questa Struttura al prot. n. PGFE/2018/1708 in pari data;
- allo scopo di definire nel dettaglio le caratteristiche idrogeologiche dell'area di progetto, il richiedente ha inviato Comunicazione ai sensi dell'art. 17 del RR 41/2001 - acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/4975 del 27/04/2018 - per la realizzazione di una perforazione esplorativa finalizzata a definire i parametri quali/quantitativi degli acquiferi presenti in zona e a verificarne l'idoneità in relazione all'utilizzo previsto;
- con nota prot. n. PGFE/2018/5202 del 3/05/2018 questo Servizio ha preso atto del

programma di perforazione comunicando la sospensione del procedimento sino ad esito della perforazione esplorativa prevista;

- il richiedente ha fornito le informazioni richieste e comunicato gli esiti della perforazione esplorativa con nota acquisita da Arpae al prot. n. PG/2020/29013 del 24/02/2020;
- a conclusione dell'istruttoria eseguita, con Determina n. DET-AMB-2020-2409 del 25/05/2020 questo Servizio ha rilasciato al richiedente, Società Agricola Castelletto s.s. l'autorizzazione alla perforazione del pozzo finalizzata al rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/133089 del 17/09/2020, il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione del pozzo in oggetto;
- con lettera acquisita al prot. n. PG/2021/62642 del 22/04/2021, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la documentazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti dal richiedente:

- che la domanda di concessione in esame prevede un prelievo idrico di 4.482 mc/anno con una portata istantanea di 14 l/s, destinati all'irrigazione di soccorso di 16,6 Ha di frutteto coltivato a pere;
- l'utilizzo del nuovo pozzo è previsto nei mesi di marzo, aprile e agosto, per un totale di 90 giorni durante i quali viene stimato un fabbisogno giornaliero di 49,8 mc corrispondenti ad una portata media di circa 0,6 l/s;
- il sondaggio esplorativo realizzato in sito, ha incontrato terreni argillosi e limosi sino alla profondità di circa 75 m dal p.c. seguiti da sabbie medio grossolane a profondità superiori;
- l'acquifero intercettato dal sondaggio esplorativo è ascrivibile al Complesso acquifero A2, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI, 1998);
- secondo i dati di letteratura ("Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara", Molinari et al. 2007) gli acquiferi presenti nella area di progetto sono caratterizzati da acque salmastre, con valori di conducibilità elettrica superiori a 2.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- il sondaggio esplorativo realizzato ha consentito di verificare l'idoneità dell'acquifero intercettato per l'utilizzo richiesto;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata che:

- il pozzo è stato realizzato in località Castelletto nel Comune di Fiscaglia (FE), su terreni di proprietà del richiedente censiti al Foglio n. 15, mappale n. 90 del Catasto Fabbricati comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=730594, Y=963824;
- il pozzo ha le seguenti caratteristiche salienti:

- profondità 87 m
 - materiale PVC
 - diametro 180 mm
 - profondità filtri 72 – 87 m
 - tipo pompa pompa sommersa
 - potenza pompa 11 kW
 - portata massima 14 l/s
- la testa pozzo, dotata di contatore volumetrico e foro di ispezione per freatimetro, è alloggiata all'interno di pozzetto in calcestruzzo;
 - nel corso della perforazione è stata riscontrata la seguente successione stratigrafica:
 - 0 – 2 m terreno vegetale
 - 2 – 4 m sabbie e limitazioni
 - 4 – 67 m argille grigie
 - 67 – 87 m sabbia
 - la prova di portata a gradini realizzata ha registrato minime perdite di carico documentando l'efficienza del pozzo, non essendo stata raggiunta la portata critica;
 - è stato misurato un livello statico a – 1,2 m dal p.c.;
 - la conducibilità elettrica misurata su campione delle acque di pozzo è risultata pari a 1.660 $\mu\text{S}/\text{cm}$;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2020-2409 del 25/05/2020) in riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acque sotterranee in esame, ed in particolare:

- l'avviso pubblicato sul BURERT n. 48 del 7/03/2018 col quale è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto a seguito del quale non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- la richiesta di parere inviata da questo Servizio ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 alla Provincia di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. PGFE/2018/1950 del 16/02/2018;
- non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 17-bis della L 241/90 e s.m.i.;
- il parere espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 7215 del 11/05/2018, dal quale risulta che i canali consortili presenti nell'area di interesse non sono in grado di garantire l'approvvigionamento idrico dell'azienda richiedente con la necessaria continuità per l'intero periodo richiesto;

- le verifiche effettuate in applicazione della “Direttiva Derivazioni” ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta è risultata compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

RILEVATO CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della LR 3/1999 (irrigazione agricola) i cui importo è quantificato in base alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione per un importo pari a 250 €, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. n. DET-AMB-2020-2409 del 25/05/2020);
- che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2030 nei limiti dei quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente (assunto agli atti con prot. n. 101077 del 28/06/2021);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. 101077 del 28/06/2021;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società Agricola Castelletto s.s. (C.F./P.IVA 01772690382) con sede a Costabissara (VI) in Via Palazzetto n. 20, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola con codice FE17A0023;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Castelletto nel Comune di Fiscaglia (FE), su terreni censiti al Foglio n. 15, mappale n. 90 del Catasto Fabbricati comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=730594, Y=963824;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 14 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 4.482 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);

- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2030 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha altresì facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né ricomprende le eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela della risorsa idrica;
- j) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2021 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 18,29 e che la somma da corrispondere per il periodo giugno-dicembre di validità della presente concessione è pari a € 10,67, somma che è stata versata in data 14/06/2021 tramite sistema PayER – PagoPA;
- k) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 250,00 mediante versamento effettuato in data 14/06/2021 tramite sistema PayER – PagoPA; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2022 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);
- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del

presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo in località Castelletto, nel Comune di Fiscaglia (FE), richiesta dalla Società Agricola Castelletto s.s. (C.F./P.IVA 01772690382) con sede a Costabissara (VI) in Via Palazzetto n. 20, Procedimento cod. n. FE17A0023.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile di 14 l/s** e per un **volume massimo annuo di 4.482 mc.**

I quantitativi di cui sopra possono essere impiegati per l'irrigazione dei terreni agricoli della Ditta concessionaria durante il periodo marzo-agosto di ogni anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La derivazione può essere esercitata mediante il pozzo realizzato in località Castelletto nel Comune di Fiscaglia (FE), su terreni censiti al Foglio n. 15, mappale n. 90 del Catasto Fabbricati comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=730594, Y=963824.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 87 m
- materiale PVC
- diametro 180 mm
- profondità filtri 72 – 87 m
- tipo pompa pompa sommersa
- potenza pompa 11 kW
- portata massima 14 l/s
- testa pozzo, dotata di contatore volumetrico e foro di ispezione per freatimetro, è alloggiata all'interno di pozzetto in calcestruzzo;

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2030, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento il contatore per la misurazione dei volumi d'acqua estratta, nonché garantirne l'accessibilità e l'agevole lettura in caso di sopralluogo da parte del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE disposte all'interno del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica della pompa - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0023**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione o alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie a garantire la tutela delle acque sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della presente concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.